



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 gennaio 2008 (22.01)
(OR. en)**

5263/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0054 (COD)**

**CODEC 34
SOC 20**

NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (Modifiche varie 2006)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 gennaio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Csaba ÓRY (PPE/DE - HU) ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione contenente undici emendamenti (emendamenti 1-11) alla proposta di regolamento.

II. DIBATTITO

Nel corso del dibattito svoltosi il 15 gennaio 2008 il relatore e tutti gli altri oratori hanno espresso l'auspicio che il Consiglio possa accettare gli emendamenti votati dal Parlamento europeo e che il regolamento possa essere adottato in prima lettura. Un auspicio in tal senso è stato espresso anche dalla Commissione.

III. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato dieci emendamenti nella votazione in seduta plenaria tenutasi lo stesso giorno 15 gennaio 2008 (emendamenti 1-9 e 11).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato nel quale le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

**Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0159),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0104/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0515/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle modifiche *legislative in* taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 *del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità*³.
- (2) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1408/71.
- (3) Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ *Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).*

² *Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008.*

³ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. *Regolamento* modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV, VI e VIII del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

• Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso.

1. Nell'allegato I, parte I la sezione "*J. IRLANDA*" è sostituita *dalla* seguente:
 - "||
 - 1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento || designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto *alle sezioni 12, 24 e 70 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).*
 - 2. Il termine «lavoratore autonomo» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento || designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto *alle sezioni 20 e 24 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).*"
2. Nell'allegato I, parte II, la sezione "*J. IRLANDA*" è sostituita *dalla* seguente:
 - "||
 - Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l'applicazione delle leggi sulla sanità 1947-2004 (Health Acts 1947 2004)."
3. *Nell'allegato I, parte II, la rubrica "P. UNGHERIA" è sostituita dalla seguente:*
 - "||
 - *Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico ai sensi dell'articolo 685, lettera b) del codice civile."*

4. Nell'allegato II, *parte I*, la sezione "*I. FRANCIA*" è sostituita *dalla* seguente:
- "||
 - I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale."
5. Nell'allegato II, *parte II*, la sezione "*T. POLONIA*" è sostituita *dalla* seguente:
- "||
 - Assegno di nascita unico (legge relativa alle prestazioni familiari)".
6. Nell'allegato II bis, la rubrica "*J. IRLANDA*" è sostituita *dalla* seguente:
- "||
1. *a) assegno per persone in cerca di impiego* (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);
 2. *b) pensione statale* (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);
 3. *c) pensione (non contributiva) di vedova e pensione (non contributiva) di vedovo* (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);
 4. *d) assegno d'invalidità* (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);
 5. *e) assegno di mobilità* (Health Act 1970, articolo 61);
 6. *f) pensione a favore dei ciechi* (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 5)."

7. L'allegato III, *parte A*, è modificato come segue:
7. *a) il punto 16 "GERMANIA-UNGHERIA" è sostituito dal || seguente:*
- "16. GERMANIA-UNGHERIA
- a) L'articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.*
- b) Punto 16 del protocollo finale di detta convenzione.";*
8. *b) il punto 28 "UNGHERIA-AUSTRIA" è sostituito dal || seguente:*
- "28. UNGHERIA-AUSTRIA
- L'articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999."
8. Nell'allegato IV, la parte A è modificata come segue:
10. *a) la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:*
- "||
11. La parte II, capitolo 17, della legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale."
12. *b) Alla rubrica "R. PAESI BASSI" si aggiunge il seguente punto:*
- "b bis) legge del 10 novembre 2005 "Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)"."*

9. L'allegato IV, parte C è modificato come segue:

a) la rubrica "*P. UNGHERIA*" è **sostituita dalla seguente:**

"||

13. ***Nulla.***"

14. b) La rubrica "*S. AUSTRIA*" è sostituita *dalla* seguente:

"1. Tutte le domande di prestazione a norma della legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale (ASVG), della legge dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per lavoratori autonomi del settore del commercio e dell'artigianato (GSVG) e della legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e silvicoltura (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili ■ .

2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate qui appresso sulla base di un conto pensioni a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili ■ :

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni d'invalidità;

c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 dell'APG."

10. L'allegato VI è così modificato:

15. a) alla rubrica "*D. DANIMARCA*", il testo è modificato nel modo seguente::

i) al punto 6, i termini "del 20 dicembre 1989" sono soppressi.

ii) il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (conformemente alla legge relativa alla politica sociale attiva) è regolamentata dalle disposizioni del punto III, capitolo 6 (indennità di disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 69 e 71 del presente regolamento si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi di occupazione simili per la stessa categoria di persone";

b) alla rubrica "*R. PAESI BASSI*", il punto 1, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

"ii bis) se non già inclusi al punto i), i familiari del personale militare attivo residenti in un altro Stato membro e le persone residenti in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, hanno diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.";

c) alla rubrica "*R. PAESI BASSI*", il punto 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.";

16. d) alla rubrica "*R. PAESI BASSI*", il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. Applicazione della legislazione neerlandese relativa all'incapacità al lavoro

- a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), alla legge del 24 aprile 1997 per l'assicurazione sull'incapacità al lavoro dei lavoratori autonomi (WAZ) *e/o* alla legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità (WAO) *o* a norma della legge, del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) sono considerati ancora assicurati nel momento in cui il rischio si concretizza, ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.
- b) Se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito al punto a) ha diritto a un sussidio di invalidità nei Paesi Bassi, l'importo di tale sussidio è stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:
- i) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAO se l'invalidità è intervenuta prima del 1° gennaio 2004. Se l'invalidità è intervenuta il 1° gennaio 2004 o dopo tale data, l'importo della prestazione è calcolato sulla base della legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA);
- ii) se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della legge sull'assicurazione d'invalidità per lavoratori autonomi (WAZ).

- c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate in conformità con la legge del 18 febbraio 1966 sopra citata (WAO) o la legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) o la legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione d'invalidità per i lavoratori autonomi (WAZ), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:
- dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967,
 - dei periodi di assicurazione compiuti sotto la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO),
 - dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO),
 - dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ),
 - dei periodi di assicurazione compiuti a norma della legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e reddito in base alla capacità lavorativa (WIA).
- d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi dei Paesi Bassi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi."

17. e) Alla rubrica "*S. AUSTRIA*" è aggiunto il seguente punto:

"9 bis. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, punto a) del regolamento per quanto riguarda le prestazioni fondate su un conto pensione a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, l'istituzione competente prende in considerazione per ciascuno dei mesi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, la parte di credito totale determinato in conformità con l'APG il giorno dell'apertura del diritto a pensione che corrisponde al quoziente del credito totale del numero di mesi di assicurazione su cui è fondato il credito totale."

11. All'allegato VIII, la rubrica "*J. IRLANDA*" è sostituita dalla seguente:

"||

La prestazione per i figli, l'assegno (contributivo) per *i tutori* e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche."